

2906/10

Sent. 416/11
163REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 7124/09 del ruolo degli affari contenzioso dell'anno 2009 avente per

Oggetto:

Ricorso ex art.22 e 22 bis l.689/81

In opposizione a cartella esattoriale

Depositato in cancelleria il 12/10/2009

Dispositivo letto nell'udienza del 16/12/2010

Con pronuncia di:

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ed annullamento del provvedimento impugnato

TRA

SANTUCCI Salvatore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Massimo GENNATIEMPO con studio in Salerno via Trento,109

OPPONENTE

E

EQUITALIA POLIS Salerno S.p.A.

NONCHE': REGIONE CAMPANIA, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Paolo CITERA con studio in Salerno via Abeliz Salernitana,3

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

90/10

~~Con ricorso depositato in data 12/10/2009, il ricorrente proponeva opposizione alla cartella~~
esattoriale n.100 2009 00722130 84 a fronte del mancato pagamento della tassa di circolazione del veicolo tg.BS354KP relativa all'anno 2003, eccependo di avere provveduto al pagamento. Disposta la convocazione delle parti ai sensi dell'art.23 della citata legge, nell'udienza di discussione, sulla base degli atti, veniva decisa la causa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che all'udienza di comparizione si costituiva la Regione Campania mediante il deposito di comparsa di costituzione.

Sul difetto di giurisdizione del giudice Adito va detto che nella parte normativa dell'atto impugnato non è dato rilevare alcun dato circa l'organo giurisdizionale cui ricorrere.

In merito al punto non è dato individuare un orientamento unitario circa l'Autorità Giudiziaria competente a conoscere di siffatte situazioni.

Invero, a tal proposito, si deve menzionare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nel pronunziarsi sulla competenza giurisdizionale in materia di tasse automobilistiche, in data 12/03/2003 con sentenza n.3599/2003, ha statuito che la Competenza Giurisdizionale in materia di tasse automobilistiche è devoluta al giudice Ordinario e non a quella delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Nel merito va poi rilevato che il ricorso risulta ammissibile e tempestivo in rito, nonché fondato, in relazione alle violazioni emerse nella procedura di emanazione della cartella esattoriale.

Il ricorrente eccepisce, infatti, la illegittimità della cartella esattoriale perché il titolo posto a base fu pagato nell'anno 2002 per l'anno 2003. A sostegno di ciò esibisce e deposita ricevuta di versamento e dichiarazione attestante l'elenco dei pagamenti dalla Regione Campania stessa. Tale pagamento veniva comunicato già nel 2006 alla regione Campania.

Per i suddetti motivi la cartella esattoriale è illegittima ed in quanto tale va annullata.

Esistono giusti motivi per riconoscere le spese di giudizio, atteso che per un pagamento avvenuto

nel 2002, pagamente comunicato, peraltro, veniva notificata una cartella esattoriale nell'anno 2009.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, Dott. Sessa De Prisco Antonietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'opponente, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n.100 2009 00722130 84 emessa dalla Equitalia Polis di Salerno S.p.A.;
- b) condanna la Regione Campania in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell' Avv.to Massimo GENNATIEMPO, dichiaratosi antistatario, in complessive euro 250,00 ;
- c) dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Salerno il 16/12/2010

Il Giudice di Pace
di Salerno
Dott. Antonietta Sessa De Prisco

[Handwritten signature]
18

ATTO AVVISO

11 APR. 2011